

NOVITA' FISCALI 2018 - DETRAZIONE IVA

A decorrere dalle fatture e bollette doganali ricevute datate 2017, la manovra correttiva (DL 50/2017) prevede novità sui termini entro cui effettuare la detraibilità dell'IVA.

In funzione della **data ricevimento** infatti:

- Se registrate nel 2017, sono detraibili nel mese di registrazione
- Se registrate nel 2018:
 - Fino al 16-01 sono detraibili nel mese 12/2017
 - Fino al 30-04, sono detraibili in fase di dichiarazione IVA
 - Dopo il 30-04, non sono detraibili

Si noti che si parla di "**data di ricevimento**" che, nelle registrazioni contabili, non è richiesta perché si suppone **uguale alla data di registrazione**.

Per questo motivo, eQuilibra non consiglia mai una gestione speciale delle fatture 2017 registrate nel 2018 a meno che la data registrazione non sia successiva al 30-04-2018 (in questo caso, consiglia di rendere l'IVA non detraibile).

Nel caso fosse dimostrabile il ricevimento della fattura 2017 nel 2017 ma la registrazione avvenisse nel 2018 (l'utente ha dimenticato di registrare la fattura al ricevimento), eQuilibra consente una gestione speciale del momento in cui detrarre l'IVA.

Per gestire i casi particolari di detrazione Iva è nato un nuovo indicatore in Registrazione Prima Nota che esprime 3 possibili periodi di detrazione:

IVA				
Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Competenza	Importo IVA
0.00			2017/12	
			2017/Ann	0.00

- **spazio**: la detrazione avviene nel mese/anno di registrazione
- **2017/12**: la detrazione avviene nella liquidazione periodica del mese di dicembre dell'anno indicato
- **2017/Ann**: la detrazione avviene nell'annotazione annuale dell'anno precedente

L'utente in base alla data del ricevimento della fattura potrà decidere come operare la Detrazione IVA nel rispetto della nuova normativa.

Normativa di riferimento

DL 50/2017 art. 2: prevede che il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti o le importazioni, deve essere esercitato **al massimo con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detraibilità**.

Quando sorge il diritto alla detraibilità?

A seguito ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 1/E del 17/01/18) viene confermato il fatto che la detrazione Iva si può operare se sono presenti due presupposti:

1. **sostanziale:** che ci sia stata l'effettuazione dell'operazione (consegna merce o prestazione servizio)
2. **formale:** che sia pervenuta la fattura d'acquisto

In pratica per le fatture pervenute nel 2017 e non registrate, l' Iva potrà essere detratta registrando le fatture **entro e non oltre il 30/04/2018** in quanto la relativa Iva verrà detratta in sede di redazione della Dichiarazione Iva Annuale.

Se le stesse fatture sono pervenute nel 2018 confluiranno nella liquidazione Iva del periodo in cui verranno registrate.

Come si risale alla data ricevimento della fattura?

La stessa circolare specifica che la data del ricevimento della fattura deve emergere da una corretta tenuta della contabilità ⁽¹⁾ oppure dalla data di ricezione tramite posta certificata o altro sistema in grado di attestare la data di ricezione del documento.

(1) si fa riferimento alla numerazione delle fatture e bollette doganali ricevute, che andrebbe fatta apponendo il numero progressivo in base alla data del ricevimento.

Interventi sui programmi

Registrazione in Prima nota: il programma è stato aggiornato per dare la possibilità all'utente di effettuare la detrazione Iva in un periodo diverso dal mese di registrazione utilizzando il nuovo campo "Detraz.IVA" sopradescritto.

Il campo Detraz. Iva non si attiva per le fatture:

- in reverse charge
- intra CEE
- in regime di iva per cassa

Registro Iva acquisti

- Inserita colonna "Detr" per evidenziare le fatture con Detrazione Iva speciale.
- Stampa riepilogo separato per le fatture con Detrazione Iva speciale.

Annotazione periodica IVA

- Stampa riepilogo separato per le fatture con Detrazione Iva speciale.

Annotazione periodica Iva annuale:

- Stampa riepilogo separato per le fatture con Detrazione Iva speciale.

Casi possibili:

1. Le fatture **ricevute nel 2017** e non registrate nell'anno 2017 possono essere registrate nel nuovo anno secondo due modalità:
 - a) se registrate entro il termine del pagamento dell'Iva di dicembre la detrazione Iva si puo' applicare nell' Annotazione Periodica Iva di dicembre 2017;
 - b) se registrate dopo tale termine ma entro il 30/04/2018 la detrazione Iva si puo' applicare nel calcolo dell' **Annotazione Iva Annuale 2017** (C – 3.3) ;

In entrambe i casi è consigliabile registrare le fatture in una sezione a parte.

2. Le fatture datate 2017 e ricevute nel 2018 dovranno essere necessariamente registrate nel nuovo anno e la detrazione Iva si applica nella liquidazione Iva del periodo in cui si è registrata e in ogni caso non oltre il 30/04/2019.
3. le fatture datate 2017 ricevute oltre il termine di presentazione della Dichiarazione Iva Annuale 2018 (30/04/2019) dovranno essere registrate con IVA INDETRAIBILE.